

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA



IL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PAOLO FERRECCHI

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA VALTIERO MAZZOTTI

TIPO ANNO NUMERO
REG. / /
DEL / /

Ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) dell'Emilia-Romagna

Loro sedi

Oggetto: attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Da più parti sono stati chiesti chiarimenti sull'attività svolta dai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che curano a favore dei propri associati/utenti procedimenti connessi all'esercizio dell'attività aziendale, come è previsto dall'art. 6 del Dlgs. n. 74 del 2018. In particolare, la Federazione regionale Coldiretti Emilia-Romagna ha richiesto se, tra i servizi resi tramite CAA possano essere compresi anche gli adempimenti inerenti all'edilizia.

Con riguardo ai procedimenti edilizi, si evidenzia che essi attengono alle richieste di permesso di costruire (PdC), alla presentazione degli altri titoli abilitativi (SCIA e CILA) per eseguire lavori edilizi, alla trasmissione delle segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità delle opere terminate, nonché alle altre pratiche che sono state puntualmente individuate nella modulistica edilizia regionale.

Per ottenere un titolo edilizio è necessario che sussistano alcuni presupposti tra cui quelli che attengono:

alla legittimazione del soggetto che realizza l'intervento;

Viale Aldo Moro 30 Tel. 051/5273711 E-mail: dgcta@regione.emilia-romagna.it

Viale Aldo Moro 30 Tel. 051/5273711 40127 Bologna

E-mail certificata dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Viale della Fiera, 8 Tel. 051/5274658 E-mail: agrdga@regione.emilia-romagna.it

40127 Bologna E-mail certificata: <u>AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it</u>



- alla partecipazione di professionisti iscritti agli albi, ai quali è demandato l'esercizio di funzioni di certificazione e di asseverazione degli interventi.

Con riferimento alla legittimazione a presentare/richiedere un titolo edilizio, il testo unico statale (artt. 11, 20 e 23 del DPR n. 380 del 2001) e la LR n. 15 del 2013 (art. 14, art. 18) stabiliscono che soggetto legittimato è il proprietario dell'immobile, cioè la persona che ha un diritto reale, o chi ha titolo per richiederlo, cioè la persona che ha la disponibilità dell'immobile. Le SCIA, le CILA e le richieste di rilascio del PdC sono sottoscritte dal soggetto legittimato e allo stesso sono rilasciati, escludendosi dunque che i CAA e i professionisti abilitati possano sottoscrivere l'istanza di rilascio del PdC o un altro titolo edilizio, in quanto sprovvisti di un rapporto qualificato con l'immobile oggetto di trasformazione.

Inoltre, per espressa previsione legislativa¹, ai soggetti iscritti agli albi professionali sono riservate la predisposizione degli elaborati tecnici (stato di fatto e di progetto) e le asseverazioni di conformità dei progetti e delle opere alla normativa avente incidenza nella materia edilizia. Sono inoltre assegnate alla competenza esclusiva dei professionisti abilitati anche la predisposizione del programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) e la relazione tecnica, finalizzati a dimostrare l'esigenza di interventi di nuova costruzione in zona agricola, di fabbricati produttivi e di edifici ad uso abitativo². Con riguardo a detti profili, ritenuti principi fondamentali della materia edilizia, lo svolgimento delle corrispondenti attività da parte dei CAA è sempre ammessa nella misura in cui risultino pienamente soddisfatte le condizioni richiamate.

La vigente disciplina regionale, costituita dalla LR 15 del 2013 e dagli atti di coordinamento tecnico³, non impedisce inoltre ai CAA di affiancare i propri associati/utenti nella presentazione al Comune delle pratiche edilizie, agevolandoli nella <u>compilazione</u> della relativa modulistica.

Per rispondere al quesito formulato dalla Federazione regionale Coldiretti Emilia-Romagna è utile chiarire infine che i CAA hanno poi la facoltà di provvedere direttamente alla <u>trasmissione</u> agli sportelli comunali (SUAP e SUE) della modulistica edilizia e della documentazione allegata, come predisposta dal professionista abilitato e sottoscritta dallo stesso e dal titolare, secondo la normativa vigente.

-



¹ Si veda l'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 74 del 21 maggio 2018

² Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 29 aprile 2019, come integrata, in materia di PRA e di fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo.

³ Al seguente indirizzo è consultabile la normativa edilizia regionale



In conclusione, per quanto attiene agli adempimenti connessi all'attività edilizia, le organizzazioni autorizzate dalla Regione a svolgere attività di CAA sul territorio possono quindi assistere le aziende agricole nella predisposizione delle pratiche edilizie, anche individuando professionisti esperti in grado di elaborare la documentazione richiesta dalla legge con competenza ed entro tempi concordati, e possono altresì provvedere alla trasmissione all'amministrazione comunale competente le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni di cui alla modulistica edilizia regionale, predisposte e sottoscritte da detti professionisti.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Ferrecchi (firmato digitalmente)

Dott. Valtiero Mazzotti (firmato digitalmente)

